

Repertorio n.10706-----Raccolta n.7673-----

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'  
"PROVINCIA DI VERONA - TURISMO SRL"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque luglio.

- 25 luglio 2017 -

In Verona, Via Santa Maria Antica n. 1, alle ore: 14.45

Avanti a me dott. Nicola Marino, Notaio in Bovolone, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

- **DANIELLI LORIS**, nato a Montagnana (PD) l'11 ottobre 1965, domiciliato per la carica in Verona, Via Santa Maria Antica n. 1, che interviene al presente atto nella veste di Amministratore unico della società con denominazione "**PROVINCIA DI VERONA - TURISMO SRL**", società con un unico socio, con sede in Verona, Via Santa Maria Antica n. 1, capitale sociale di Euro 250.000 (duecentocinquantamila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03488380233.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto sociale, l'assemblea della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. adeguamento degli articoli 19 (organo di controllo e revisore legale dei conti) e 21 (controllo analogo a quello che il socio unico esercita sui propri servizi) dello statuto sociale alle disposizioni del D.lgs. 175/2016;

2. varie ed eventuali.

Il comparente, nella suindicata veste, mi richiede di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 12 (dodici) dello statuto vigente, il comparente, il quale constata e mi richiede di far constare dal presente verbale:

- la presenza dell'unico socio e precisamente la **PROVINCIA DI VERONA**, con sede in Verona, Via Santa Maria Antica n. 1, codice fiscale 00654810233, titolare dell'intero capitale sociale nella persona del Presidente e legale rappresentante signor **PASTORELLO ANTONIO**, nato a Roveredo di Guà il 12 dicembre 1951, codice fiscale PST NTN 51T12 H610D, che agisce in esecuzione alla delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 15 febbraio 2017 (Deliberazione n. 3);

- la presenza dell'organo amministrativo nella propria persona;

- la presenza di Sindaco unico signor **ANGELICO LUCA**, nato a Verona il 19 febbraio 1980, residente in San Martino Buon Albergo via Ferrazze n. 57/a, codice fiscale NGL LCU 80B19

<b>REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VERONA 2 IL 27/07/2017 N. 3068 serie 1T ESATTI €. 200,00 IL DIRETTORE</b>
--

L781N.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione ed accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita con la presenza del socio rappresentante l'intero capitale sociale e quindi idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente invita gli intervenuti a domandare eventuali chiarimenti e chiede se si ritengono sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno.

Avutane risposta affermativa ne inizia la trattazione.

Il Presidente illustra all'assemblea che la società è stata costituita nella forma "in house" e pertanto è soggetta alla programmazione ed al controllo del socio unico Provincia di Verona in modo tale che la sua attività, per quanto improntata alla gestione imprenditoriale, risulta in ogni caso fortemente condizionata da penetranti forme di controllo del tutto equivalenti a quelle che l'ente Provincia di Verona prevede per la gestione diretta dei propri servizi.

Si tratta pertanto di società a controllo pubblico e quindi soggetta ai necessari adeguamenti statutari di cui al D.lgs n. 175/2016.

In particolare, il Presidente propone la modifica degli articoli 19 in tema di organo di controllo e revisore legale dei conti e 21 sul controllo analogo a quello che il socio unico esercita sui propri servizi, nei seguenti nuovi testi, già posti all'esame e all'approvazione del Consiglio Provinciale in data 15 febbraio 2017, come risulta dalla deliberazione n. 2, su menzionata:

**ARTICOLO 19** - Organo di controllo e revisore legale dei conti  
Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un revisore.

La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il revisore deve possedere i requisiti ed ha le competenze e i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata dal revisore ove consentito dalla legge o, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai quali si applicheranno le norme tempo per tempo vigenti con riferimento a requisiti di nomina, competenze, poteri e responsabilità.

Il tutto nel rispetto della normativa, in quanto applicabile, di cui al D.P.R. 251/2012 in tema di parità di accesso agli organi di controllo nelle società controllate dalla P.A. (cd "quote rosa").

**ARTICOLO 21** - Controllo analogo a quello che il socio unico esercita sui propri servizi.

Data la particolare natura di Ente Pubblico dell'unico socio e stante il particolare oggetto sociale, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società da parte del socio unico.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

La società è assoggettata ad attività di verifica e controllo da parte del socio unico, mediante:

a) "controllo ex ante", esercitabile attraverso:

- la previsione, nel documento di programmazione del socio unico, degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- la preventiva approvazione, da parte del socio unico, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali;

b) "controllo contestuale", esercitabile attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

- la previsione di controlli ispettivi.

Il contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il socio unico e la società dettaglia le modalità con le quali il socio unico formula gli indirizzi gestionali e controlla le attività della società, avvalendosi di strumenti comuni a quelli in uso presso il socio unico, il tutto nell'assoluto rispetto della vigente normativa in materia.

\*\*\*\*\*

Terminata l'esposizione, il Presidente invita gli intervenuti ed esprimere eventuali perplessità o a domandare chiarimenti sull'argomento all'ordine del giorno.

Nessuno prende la parola.

Quindi l'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dichiaratasi sufficientemente informata sugli argomenti all'ordine del giorno, all'unanimità, con voto palese,

delibera:

di approvare il nuovo testo degli articoli 19 e 21 dello statuto sociale nella formulazione letta in Assemblea dal

Presidente.

Fermi ed invariati gli altri articoli dello statuto sociale vigente.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore: 14.55

Il comparente mi presenta il testo dello statuto sociale aggiornato con le predette deliberazioni, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa dispensa avutane dal comparente dal darne lettura.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore: 15.00

Consta il presente atto di un foglio, scritto per intere facciate tre e sin qui della quarta.

Firmato: Loris Danielli

Firmato: Nicola Marino Notaio

Allegato "A" all'atto n. 7673 di raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"PROVINCIA DI VERONA - TURISMO SRL"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**ARTICOLO 1**

**DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

**"PROVINCIA DI VERONA - TURISMO SRL".**

**ARTICOLO 2**

**SEDE**

La società ha sede in Verona.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello previsto dalla vigente normativa in materia; è inoltre onere dei citati soggetti comunicare alla Società, a mezzo raccomandata A.R., ai fini della loro acquisizione agli atti sociali, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; in mancanza non sarà possibile l'utilizzo, nei loro confronti, di tali forme di comunicazione.

Tutte le comunicazioni previste e disciplinate dalla legge o dal presente statuto dovranno pertanto essere effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia.

**ARTICOLO 3**

**OGGETTO**

La società ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni di accoglienza e informazione turistica dei "Servizi Turistico-Ricreativi della Provincia di Verona", nonché di rilevazioni dei dati statistici, organizzazione di eventi, educativi, e ancora azioni promozionali e di marketing, nel rispetto delle competenze provinciali, stabilite dalla legislazione regionale; inoltre gestione di servizi di biglietteria per eventi o strutture (teatri, musei) e per i trasporti di pertinenza del territorio provinciale; organizzazione, anche su commissione di enti locali o delle pro loco o dagli organismi rappresentativi degli imprenditori, di manifestazioni ed iniziative di rilevanza turistica, altre attività attinenti all'informazione, accoglienza e promozione turistica, nonché relative alla promozione del marchio della Provincia di Verona, ricerca di sponsor, raccolta di pubblicità ed attività di comunicazione esterna, l'esercizio di agenzia di viaggio e turismo intesa come produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea per singole persone o gruppi, con o senza vendita diretta, la gestione delle prenotazioni su strutture ricettive anche per conto terzi, la promozione

e la commercializzazione di prodotti turistici ed enogastronomici anche per conto terzi.

La società può compiere le attività attinenti all'oggetto sociale prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Veneto.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, strumentali al miglior conseguimento del medesimo, ed inoltre potrà compiere - in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointraessenze in altre Società ed Enti, Consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

Sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre contrarre, come parte passiva, nei limiti stabiliti dalla legge, mutui, leasing e finanziamenti in genere.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

#### ARTICOLO 4

##### DURATA

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

#### TITOLO II

#### CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

##### LE

#### ARTICOLO 5

##### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è pari ad Euro 250.000 (duecentocinquanta mila).

#### ARTICOLO 6

##### AUMENTO E RIDUZIONE DI CAPITALE

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserva a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, a norma di legge.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge.

Un caso di riduzione del capitale per perdite, può essere o-

messo il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

#### ARTICOLO 7

##### APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dal socio unico versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso che potranno essere anche destinati a fronteggiare le spese di funzionamento relative, in particolare, alle spese per il personale o le altre connesse a canoni, manutenzioni, dotazioni strumentali e, comunque, finalizzate alla gestione del servizio pubblico affidato in gestione, individuate anche nel loro ammontare da successivi atti convenzionali, da stipularsi tra il socio unico e la società medesimi.

Il tutto nel rispetto della normativa in tema di raccolta del risparmio tra il pubblico e comunque nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia.

Per il rimborso di eventuali finanziamenti del socio unico trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod.civ.

#### TITOLO III

##### DECISIONI DEI SOCI

#### ARTICOLO 8

##### MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEL SOCIO

Il socio unico decide sugli argomenti che l'amministratore unico sottopone alla sua approvazione nonché sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

E' rimessa alla decisione del socio unico ogni determinazione in materia di assunzione di partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

#### ARTICOLO 9

##### MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEL SOCIO

Le decisioni del socio possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 - bis C.C., ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In ogni caso devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 - bis C.C., le decisioni in merito alle materie di cui ai nn. 4 (quattro) e 5 (cinque) dell'art. 2479 C.C.

Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso del socio alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

#### ARTICOLO 10

##### DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'amministratore unico.

Esso viene sottoposto al socio unico con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al socio unico nel domicilio risultante agli atti della società, oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati al socio unico rispettivamente al numero fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed agli atti della stessa. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio unico.

Il socio unico, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

#### ARTICOLO 11

##### DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto il socio unico presta il proprio consenso senza che vi sia stata formale interpellanza da parte dell'amministratore unico.

Il consenso viene manifestato dal socio unico mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

#### ARTICOLO 12

##### ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479 - bis C.C. è convocata anche fuori la sede sociale, purché nell'ambito del territorio della Provincia di Verona, dall'amministratore unico o dal socio unico, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al socio unico almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante agli atti della società, oppure telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati al socio unico almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed agli atti della stessa. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio unico destinatario.

L'assemblea sarà valida, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e l'amministra-



tore unico nonché l'organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se l'amministratore unico o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può essere tenuta in audiovideoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e redazione del relativo verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo

ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ARTICOLO 13**

##### **MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 - bis C.C.

#### **TITOLO IV**

##### **AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA**

#### **ARTICOLO 14**

##### **NOMINA - FORMA DI AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato con decisione del socio unico.

#### **ARTICOLO 15**

##### **DURATA - REVOCA**

L'amministratore unico può essere anche non Socio, dura in carica fino a revoca o dimissioni, o per quel tempo più limitato che verrà stabilito all'atto della sua nomina. E' consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per l'amministratore, al risarcimento di eventuali danni.

Spetterà al socio unico con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 16**

##### **COMPENSO**

All'amministratore unico spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione del socio unico all'atto della sua nomina o successivamente; a favore dello stesso potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, da gestirsi anche mediante polizza assicurativa, in tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Sempre non decisione del socio potranno inoltre essergli attribuiti premi di produttività.

#### **ARTICOLO 17**

##### **POTERI**

L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione del socio unico.

Dato la particolare natura di ente pubblico dell'unico socio e stante quanto previsto al successivo art. 21 (ventuno), l'amministratore unico, pur nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1° del presente articolo, è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute, tempo per tempo, nel contratto di servizio in essere col socio unico, il

tutto nell'assoluto rispetto della vigente normativa in materia.

**ARTICOLO 18**  
**RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

**TITOLO V**  
**CONTROLLI**

**ARTICOLO 19**

**ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un revisore.

La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il revisore deve possedere i requisiti ed ha le competenze e i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata dal revisore ove consentito dalla legge o, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai quali si applicheranno le norme in vigore per tempo vigenti con riferimento a requisiti di nomina, competenze, poteri e responsabilità.

Il tutto nel rispetto della normativa, in quanto applicabile, di cui al D.P.R. 251/2012 in tema di parità di accesso agli organi di controllo nelle società controllate dalla P.A. (cd "quote rosa").

**ARTICOLO 20**  
**CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO**

In ogni caso il socio unico ha diritto di avere dall'amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

**ARTICOLO 21**  
**CONTROLLO ANALOGO A QUELLO CHE IL SOCIO UNICO ESERCITA SUI  
PROPRI SERVIZI**

Data la particolare natura di Ente Pubblico dell'unico socio e stante il particolare oggetto sociale, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società da parte del socio unico.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

La società è assoggettata ad attività di verifica e controllo da parte del socio unico, mediante:

a) "controllo ex ante", esercitabile attraverso:

- la previsione, nel documento di programmazione del socio unico, degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- la preventiva approvazione, da parte del socio unico, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali;

b) "controllo contestuale", esercitabile attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincenti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- la previsione di controlli ispettivi.

Il contratto di servizio che disciplinerà i rapporti tra il socio unico e la società dettaglia le modalità con le quali il socio unico formula gli indirizzi gestionali e controlla le attività della società, avvalendosi di strumenti comuni a quelli in uso presso il socio unico, il tutto nell'assoluto rispetto della vigente normativa in materia.

#### TITOLO VI

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

##### ARTICOLO 22

##### ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

##### ARTICOLO 23

##### BILANCIO

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2478 bis C.C., entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il socio unico approva il bilancio.

A questo scopo, l'organo amministrativo approva il progetto di bilancio entro il 10 (dieci) aprile o lo deposita presso la sede sociale.

L'avvenuto deposito viene comunicato al socio unico unitamente alla proposta di decisione con le modalità stabilite dall'art. 10 (dieci) per le decisioni mediante consultazione scritta.

In alternativa, nel rispetto dell'art. 2479 C.C., l'organo amministrativo può convocare l'assemblea.

In presenza del collegio sindacale, il progetto di bilancio è approvato entro il 31 (trentuno) marzo e, nel rispetto del termine previsto dall'art. 2429, 1° comma C.C., richiamato

dall'art. 2478 bis C.C., comunicato all'organo di controllo che ha 15 (quindici) giorni di tempo per la formulazione della rispettiva relazione.

Il progetto di bilancio con le relazioni viene depositato presso la sede sociale.

Si applicano i procedenti terzo e quarto comma del presente articolo.

Nel caso di obbligo di redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine per l'approvazione del bilancio può essere differito fino a 180 (centottanta) giorni dopo la chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi l'amministratore unico segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata avvalendosi dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 bis C.C. le ragioni della dilazione.

Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) la ventesima parte al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) la rimanenza al socio unico salva diversa decisione dello stesso socio unico nei limiti consentiti dalla legge.

#### TITOLO VII

### SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

#### ARTICOLO 24

##### COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' d' competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori o delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

#### TITOLO VIII

#### ARTICOLO 25

Ai fini dell'applicazione di tutte le relative disposizioni di cui al presente statuto si ha riguardo a coloro che rivo-

stino la qualità di socio sulla base e nel rispetto di quanto disposto e regolamentato dalla vigente normativa in materia.

**ARTICOLO 26**

**RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Firmato: Loris Danielli

Firmato: Nicola Marino Notale